

L'anno 2008, il giorno 4 del mese di aprile in Roma

tra

la Federazione Italiana Editori Giornali  
l'Associazione Stampatori Italiana Giornali

e


il Sindacato Lavoratori Comunicazione  
la Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni  
la Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione

è stata sottoscritta

l'ipotesi di accordo per la rinnovazione del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa scaduto il 31 dicembre 2007 .

Detta ipotesi, non modificabile, sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 29.4.2008 e diventerà applicabile all'atto della firma definitiva.

FEDERAZIONE ITALIANA  
EDITORI GIORNALI




ASSOCIAZIONE STAMPATORI  
ITALIANA GIORNALI




SINDACATO LAVORATORI  
COMUNICAZIONE



FEDERAZIONE  
INFORMAZIONE SPETTACOLO  
TELECOMUNICAZIONI



UNIONE ITALIANA  
LAVORATORI  
DELLA COMUNICAZIONE



## NORME GENERALI

### Art. 1 – Validità e limiti di applicabilità

Al secondo comma dell'art. 1 sono aggiunte le seguenti parole: "fatta eccezione per quanto disposto dalla Parte VI del contratto".

Il terzo comma dell'art. 1 è sostituito dalla seguente formulazione: "Ai fini dell'applicazione del presente contratto si intendono per aziende editrici di quotidiani le aziende che editano testate a contenuto giornalistico per almeno cinque numeri settimanali.

Il presente contratto si applica altresì all'attività produttiva di quotidiani free press aventi le caratteristiche di cui al comma precedente".

### Art. 19 – Classificazione unica

- Al paragrafo Inquadramento e classificazione del personale il comma 5 è sostituito dal seguente testo:

"I profili previsti dalla classificazione unica (addetto/assistente di redazione, documentalista, addetto ufficio grafico-infografico) sono riferiti ai modelli organizzativi nei quali sia prevista la relativa funzione specifica e ciò anche per quanto attiene l'attività multimediale (on line o di fonte web)".

- Al paragrafo "inquadramento e classificazione del personale" è aggiunto il seguente punto 7);

7) Ferma restando la collocazione nella classificazione unica del complementare specializzato (livello 5), del complementare altamente specializzato (livello 6) e del tecnico di elevata specializzazione con due anni di anzianità nella qualifica (livello 7), al fine di consentire la crescita professionale degli addetti alla manutenzione, per i complementari di livello 5 e di livello 6 è prevista un percorso di carriera fino al livello 7, nel contesto di un graduale iter professionale riqualificatorio finalizzato all'acquisizione dei contenuti professionali necessari per lo svolgimento anche

*[Handwritten signatures and initials are present in the left and bottom margins of the page.]*

delle mansioni previste dal livello superiore rispetto a quello di appartenenza.

A tal fine l'iter professionale riqualificatorio si articola:

- per i complementari di livello 5 in un periodo non inferiore ai sei mesi per l'immissione nel livello 6;
- per i complementari di livello 6 in un periodo non inferiore a due anni per l'immissione nel livello 7.

Al termine del percorso, ed a seguito dell'accertamento dell'idoneità dello svolgimento delle nuove mansioni, i lavoratori vengono immessi nel livello superiore rispetto a quello di appartenenza.

Nel periodo precedente l'avvenuta riqualificazione i lavoratori mantengono la qualifica e la retribuzione del livello di provenienza.

- Al livello 8 il profilo relativo all'addetto all'ufficio grafico è integrato con la definizione di "Addetto all'ufficio grafico-infografico".
- I livelli 7 e 6 vengono integrati come segue:

Livello 7:

Esemplificazione: Coordinatore della segreteria di redazione.

Profilo: lavoratore che opera nella segreteria di redazione svolgendo anche funzioni di coordinamento della stessa.

Livello 6:

Esemplificazione: Operatore computer to plate (CTP).

Profilo: lavoratore altamente specializzato che, previa riqualificazione, attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici (computer to plate), effettua tutte le operazioni necessarie per la ricezione e il trasferimento diretto su lastra da stampa di immagini e testi fino all'ottenimento della lastra incisa e relativi accorpamenti di pagine.

NORME TECNICHE. Al paragrafo A - Sistema a freddo - è aggiunta la seguente previsione:

17) Operatore computer to plate (CTP): è l'operaio, altamente specializzato che effettua la configurazione e il settaggio del flusso di lavoro, dalla ricezione del file all'ottenimento della lastra incisa, cura il corretto accoppiamento delle pagine, predispone i collegamenti fra i

*[Handwritten signatures and initials are present in the left and bottom margins of the page.]*

vari software, controlla la completezza del materiale ricevuto, mantiene e cura i collegamenti con le unità remote di trasmissione, provvede al caricamento delle lastre necessarie, effettua la manutenzione e la pulizia dell'impianto e delle periferiche collegate.

#### **Art. 26 (Nuovo articolo) - Telelavoro**

Il telelavoro costituisce svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori delle sedi aziendali con l'utilizzo di tecnologie informatiche.

Il telelavoro configura attività di lavoro subordinato, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali, qualora venga svolto continuativamente nel domicilio dell'interessato ovvero in altri locali individuati dalle parti e consenta da parte dell'azienda l'esercizio dei poteri di direzione, indirizzo e controllo della prestazione lavorativa.

Il telelavoro deve comunque essere funzionale all'attività produttiva dell'azienda o a fasi di essa.

La direzione aziendale e la r.s.u. definiscono le modalità applicative delle norme del presente contratto per i soggetti che prestano attività lavorativa di telelavoro in regime di subordinazione, nonché per gli aspetti connessi all'utilizzo dei supporti tecnici necessari per lo svolgimento della prestazione e ai relativi costi.

Valgono per il resto le disposizioni dell'accordo interconfederale del 9 giugno 2004.

La normativa di cui al presente articolo trova applicazione in via sperimentale per un periodo biennale decorrente dalla data di stipula della presente rinnovazione, nelle aziende che intendano avvalersi di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

#### **Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani**

La vigente aliquota di solidarietà a carico delle aziende (18,75%) per il finanziamento del Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani è elevata:

- al 19,75% a decorrere da aprile 2008;
- al 20,75% a decorrere da aprile 2009;

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side and several initials on the right side.]*

- al 21,75% a decorrere da luglio 2010;

Resta invariata la misura dell'aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%.

Conseguentemente l'aliquota complessiva della contribuzione da calcolare sulla retribuzione imponibile INPS risulta pari a:

- con decorrenza da aprile 2008 al 23,55% (19,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 23,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;
- con decorrenza dal aprile 2009 al 24,55% (20,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 24,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;
- con decorrenza dal luglio 2010 al 25,55% (21,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 25,05% a carico azienda e 0,50% a carico dipendente;

Le parti, nel convenire che la nuova misura delle aliquote contributive e relativa decorrenza costituiscono attuazione di quanto disposto al punto 3) dell'Accordo 25 luglio 2005, concordano nell'obiettivo di adottare comuni linee di intervento nei confronti delle istituzioni finalizzate a garantire il regolare andamento della previdenza complementare di settore, qualora dovessero determinarsi future esigenze di finanziamento delle prestazioni.

#### **Decorrenza e durata**

Fatte salve le specifiche decorrenze previste, il contratto ha durata dal 1° marzo 2008 al 29 febbraio 2012 per la parte normativa e dal 1° marzo 2008 al 30 giugno 2010 per la parte economica.

#### **Parte economica**

##### **- Minimi tabellari:**

Il valore tabellare per il livello 6 (parametro 208) in atto al 31 dicembre 2007 e' incrementato di €. 120,00 (centoventi) a regime.

Il suddetto valore viene corrisposto sulla base delle seguenti scadenze:

- €. 42,00 dal marzo 2008
- €. 42,00 dall'aprile 2009
- €. 36,00 dal dicembre 2009

Per gli altri livelli gli incrementi tabellari risultano determinati sulla base dei parametri in vigore al 31 dicembre 2007, con il frazionamento rapportato in percentuale sopra indicato e secondo i valori riportati nella tabella allegata.

- **Parametro intermedio per capomacchina**

Per il capomacchina che opera sulle macchine da stampa full-colour previste dal livello 7, fermo restando l'inquadramento in tale livello, viene riconosciuto il parametro 238.

Gli incrementi derivanti dalla differenza del minimo tabellare in atto al 31 dicembre 2007 e quelli derivanti dalla applicazione dell'indicato valore parametrico verranno corrisposti con il medesimo frazionamento percentuale previsto dal precedente punto.

Le differenze tra i valori tabellari del livello 7 con quelli derivanti dall'applicazione del parametro 238 sopra indicato potranno essere assorbiti dai superminimi concessi per avvicinamenti di livello. Resta confermata la contingenza prevista per il livello 7.

- **Maggiorazioni di turno**

Le maggiorazioni del 18% e del 24% previste dal 1° e 2° comma del paragrafo maggiorazioni dell'art. 4 delle Norme Operai sono elevate al 18,70% ed al 25% a decorrere dal giugno 2009.

**Formazione**

La normativa relativa all'Osservatorio tecnico per i quotidiani e le agenzie di stampa è integrata dalla seguente disposizione:

"Fieg e Organizzazioni Sindacali, anche in considerazione delle esperienze maturate nell'ambito dell'Osservatorio in materia di formazione e, riqualificazione professionale, nella convinzione che i processi produttivi ed il loro continuo

h  
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



aziendali che effettuino inizialmente lavorazioni grafiche/periodiche ed assumano successivamente lavorazioni attinenti i giornali quotidiani ovvero che effettuino inizialmente sia lavorazioni grafiche/periodiche che lavorazioni attinenti giornali quotidiani.

**Addetti alle lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani**

Il lavoratore opera nelle aree produttive che ricomprendono, sulla base delle esigenze aziendali, le fasi della fotoformatura e stampa, nonché della spedizione del prodotto non quotidiano.

Nell'arco giornaliero della prestazione lavorativa il lavoratore espleta tutte le funzioni ricomprese nel ciclo produttivo dell'area con mobilità e mutabilità delle mansioni.

Il lavoratore ha diritto al seguente trattamento:

**Art. 1 – Orario di lavoro**

La prestazione lavorativa giornaliera viene effettuata in orario diurno ed ha inizio non prima delle ore 6 e termine entro le ore 22.

Fermo restando il riposo settimanale di legge, l'orario di lavoro ordinario è fissato in 37 ore settimanali distribuite su cinque giorni, con orario di lavoro giornaliero pari a 7 ore e 24 minuti. Il sesto giorno è considerato lavorativo a tutti gli effetti.

In sede aziendale, previo confronto con la r.s.u., vengono individuati i 5 giorni della settimana in cui viene svolta la prestazione lavorativa, anche in relazione ai specifici carichi produttivi.

Fermo restando il limite delle 45 ore settimanali di lavoro, regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell'impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente contratto.

Modelli di flessibilità dell'orario ordinario giornaliero, connessi anche alla intensità della attività produttiva, possono essere contrattati a livello aziendale nei limiti quantitativi settimanali previsti dal presente articolo.

*[Handwritten signatures and initials are present in the left and bottom margins of the page.]*





- 1) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente il puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
- 2) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
- 3) sospensione del lavoro a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;
- 4) riposo compensativo di lavoro domenicale;
- 5) coincidenza della festività con la domenica od altra festività.

L'azienda è tenuta a corrispondere in tutto o in parte il trattamento economico previsto dal comma che precede, spettante nei giorni festivi, al lavoratore assente per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio qualora il medesimo non sia assicurato dagli enti mutualistici ed assistenziali.

Ai lavoratori che prestino la loro opera nelle festività di cui ai punti b) e c) è dovuta, anche quando queste cadono di domenica, oltre alla normale retribuzione giornaliera, quella per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione dell'80%.

La maggiorazione dell'80% di cui sopra si applica sulla retribuzione e non è cumulabile con quelle previste dal precedente art. 2 intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Per quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificata dal D.p.r. 28 dicembre 1985, n. 792, il lavoratore beneficia del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

In caso di attività lavorativa domenicale per le lavorazioni previste dalla tabella III del D. M. 22 giugno 1935 (art. 5 della legge n. 370/1934) il lavoratore gode di un giorno di riposo compensativo non retribuito. Tale lavoro viene retribuito con applicazione della maggiorazione dell'80% sulla normale retribuzione giornaliera.

*[Handwritten signatures and initials scattered around the text, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom.]*

#### Art. 4 – Ferie

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio compiuto ad un periodo di riposo di 24 giorni lavorativi ed il periodo di riposo deve essere effettivamente goduto.

I giorni di ferie sono calcolati con applicazione del coefficiente 1,2 per ogni giorno.

Le ferie possono essere distribuite nel corso dell'anno. Fatte salve obiettive esigenze tecnico-produttive, l'usufruzione delle ferie avviene, salvo diverso accordo tra le parti, nel periodo maggio-ottobre e continuativamente.

Le festività previste dalle lettere b) e c) del precedente art. 3 cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo di riposo.

Trovano per il resto applicazione le disposizioni previste dal comma 4 al comma 7 e dal comma 10 al comma 12 dell'art. 10 delle norme operai del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa.

#### Art. 5 – Gratifica natalizia

La gratifica natalizia è stabilita per ciascun anno nella misura di 26 giorni lavorativi di retribuzione.

Valgono per il resto le disposizioni di cui all'art. 15 delle norme operai del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa.

#### Art. 6 – Trattamento economico

Il lavoratore ha diritto ad un minimo tabellare salariale, comprensivo dei valori dell'indennità di contingenza, pari a €. 1.641,68 mensili corrispondente all'importo per il livello 6 in atto al 31 dicembre 2007.

Il capomacchina rotativa ha diritto ad un minimo tabellare salariale, comprensivo dei valori dell'indennità di contingenza, pari a €. 1.752,15 mensili corrispondente all'importo per il livello 7 in atto al 31 dicembre 2007.

Il lavoratore neoassunto che non abbia maturato esperienze professionali nelle attività di cui al punto 1) del presente

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side and several initials at the bottom.]*

protocollo viene inserito in un percorso di inserimento lavorativo di un anno durante il quale ha diritto all'80% del trattamento economico di cui ai precedenti commi.

#### Art. 7 – Previdenza complementare

Il contributo per il trattamento di pensionamento integrativo dovuto al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani è fissato nella misura complessiva del 6% della retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione Inps.

Il contributo è ripartito nella seguente misura:

- a carico azienda 2,80% per capitalizzazione e 2,20% per solidarietà
- a carico lavoratore 1,00% per capitalizzazione

Viene inoltre versato al Fondo il trattamento di fine rapporto maturando, salvo diversa volontà del lavoratore di mantenere in azienda tale trattamento.

Le parti sottoscrittrici convengono che l'aliquota di solidarietà posta a carico delle aziende costituisce un intervento straordinario in favore della gestione finanziaria del Fondo. La relativa misura, per espresso accordo delle indicate parti, non è quindi suscettibile di subire futuri incrementi.

#### Art. 8 - Norme di rinvio

In aggiunta alle disposizioni di cui ai precedenti articoli trovano altresì applicazione – quando compatibili – le seguenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa:

Norme operai: Articoli 1, 2, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 (ad eccezione della nota a verbale) 26, 27, e 28.

Norme generali: Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, e 24.

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left, a signature above the text, and various initials (B, RC, FA, BA, etc.) scattered below the text.]*






DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'ACCORDO DEL 4 APRILE 2008




La Fieg e le Organizzazioni sindacali nazionali si impegnano ad esaminare e chiarire ~~positivamente~~ a livello di Commissione paritetica, entro il mese di luglio 2008, gli aspetti conseguenti agli interventi sia nelle attività di selezione e scelta delle foto anche da banche dati interne ed esterne sia nel relativo taglio. Tutto ciò alla luce delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore.

Roma, 4 aprile 2008

FIEG




  
  


SLC

FISTEL

UILCOM

## DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'ACCORDO DEL 4 APRILE 2008

La Fieg e le Organizzazioni sindacali nazionali, con riferimento a quanto stabilito in merito alla "Decorrenza e durata" di cui all'accordo del 4 aprile 2008 di rinnovazione del contratto nazionale di lavoro poligrafico, dichiarano che provvederanno a recepire eventuali accordi interconfederali attinenti gli assetti contrattuali che dovessero intervenire, al fine di allineare il modello di rinnovazione contrattuale in occasione della scadenza della parte economica fissata al 30 giugno 2010.

Roma, 4 aprile 2008

FIEG

*St. Devis.*  
*F. Quarta*  
*F. Quarta*  
*F. Quarta*  
*F. Quarta*  
*F. Quarta*

SLC

*Albi B. B.*  
*Albi B. B.*  
*Albi B. B.*  
FISTEL  
*Albi B. B.*  
*Albi B. B.*

UILCOM

*B.*  
*Riccardo Cottini*  
*Riccardo Cottini*